



AZIONE PER FAMIGLIE NUOVE - SICILIA

Iscritta al Registro Regionale delle Associazioni di solidarietà familiare

(art. 16 l.r. 10/2003)

Associazione di Solidarietà Familiare e Sociale

VERBALE N.19 DELL' ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 27 Marzo 2021

Il giorno 27 Ottobre alle ore 16.00 in osservanza alle attuali leggi di contenimento dell'epidemia da Covid19 che dispongono divieti di assembramenti e obbligatorietà allo svolgimento di **tutte le attività convegnistiche e congressuali** solo con modalità a distanza, si è svolta, l'assemblea ordinaria dei soci dell'associazione AZIONE PER FAMIGLIE NUOVE -SICILIA in videoconferenza mediante piattaforma "ZOOM":Join Zoom Meeting

<https://us02web.zoom.us/j/86252683605?pwd=a0J0NnNMYzhQOFFIZ3I1dkpOVIRKZz09>

ID riunione: 862 5268 3605 **Passcode:** 146890

Lo zoom meeting di invito e di partecipazione alla video chiamata è stata avviata dalla sede legale dell'associazione sita **-in via Polvierira, 60 a Mascalucia (CT)**, dalla coordinatrice dei progetti Lorella Schillaci.

Rilevata la tracciabilità e l'identificazione dei soci online partecipanti (**vedi allegato A-schema delle presenze**) e verificata la legale costituzione dell' adunanza, in assenza di elementi ostativi **alle 16,14 il presidente Salvatore Amore**, dichiara aperta e valida in seconda convocazione la seduta e procede all'esame del seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio al 31/12/2020 e delle attività svolta anno sociale 2020;
2. Illustrazione e approvazione delle modifiche apportate allo Statuto e il cambiamento di Azione per Famiglie Nuove- Sicilia da Associazione di Solidarietà Familiare e Sociale ad A.P.S. (Associazione di Promozione sociale) per il recepimento del D.lgs N.117 del 03/07/2017 e per l'obbligatoria iscrizione al R.U.N.T.S. Iscrizione al Registro Unico Nazionale Terzo Settore);
3. Dimissioni dell'attuale Consiglio Direttivo; rinnovo del Consiglio Direttivo (quinquennio 2020 - 2025);
4. Varie ed eventuali;

PUNTO 1 all'O.d. G.: Lorella Schillaci attraverso un p.point condiviso online con tutti i partecipanti, sintetizza i progetti e le attività sostenuti nell'anno sociale 2020 e quelle avviate nel 2021; le precauzioni adottate e le norme messe in atto dall'emergenza sanitaria da Covid 19, hanno avuto come effetto una considerevole riduzione delle attività sia in presenza che esterne, promosse e sostenute da Afnsicilia e si sono centrate prevalentemente intervenendo sull'iniziativa proposte dai vari partners locali, regionali e nazionali a fronte delle necessità materiali, di servizio e di altro genere che sono emerse dalla pandemia Sanitaria in corso. (**vedi allegato D -relazione delle attività svolte nel 2020 e quelle avviate nel 2021**);

Approvazione del bilancio al 31/12/2020:

La parola al consulente del lavoro il dott. Bruno Fabio che presenta il bilancio al 31/12/2020, già vagliato dal Consiglio Direttivo per essere sottoposto all'approvazione dei partecipanti all'Assemblea. Il bilancio del 2020 conseguentemente a quanto detto sopra, ovvero l'impossibilità e la riduzione di svolgere progetti e iniziative a seguito della pandemia, presenta una gestione in avanzo, gli introiti in cassa, pervenuti dai contributi del 5 per mille fino all'anno 2019, sono superiori a quello che si è riusciti a utilizzare e rimanda agli esercizi futuri, verranno cioè, impiegati per le attività che ci si prefigge di svolgere appena la situazione attuale di stallo creata dall'emergenza Sanitaria lo consentirà. (**bilancio che si allega al presente verbale- (Allegato E).**

Prosegue il dott. Bruno con il **2 punto all'ordine del giorno:** la descrizione delle modifiche apportate allo Statuto e il cambiamento di Azione per Famiglie Nuove- Sicilia da Associazione di Solidarietà



AZIONE PER FAMIGLIE NUOVE - SICILIA

Iscritta al Registro Regionale delle Associazioni di solidarietà familiare

(art. 16 l.r. 10/2003)

Associazione di Solidarietà Familiare e Sociale

Familiare e Sociale in A.P.S. (-Associazione di Promozione sociale) nuovo acronimo che l'associazione riciperà rispecchiando le finalità e gli scopi che la contraddistinguono per l'obbligatoria iscrizione al R.U.N.T.S. (Iscrizione al Registro Unico Nazionale Terzo Settore) disposta dal D.lgs N.117 del 03/07/2017;

Il consulente spiega in maniera dettagliata all'assemblea i vincoli e i vantaggi che scaturiranno dal momento in cui l'iscrizione al Registro Unico Nazionale sarà affettiva e sottopone all'attenzione dei partecipanti, le correzioni degli articoli dello Statuto che vanno variati in virtù non solo, delle richieste obbligatorie imposte dal D.lgs N.117 del 03/07/2017, ma al fine, "di aggiornare" lo Statuto attuale (redatto nel 2005) per renderlo più rispondente e contemporaneo a necessità tecnologiche, strumentali, di comunicazione mediatica nonché a necessità di organizzazione e di assetto della Associazione. **(dettagli, interventi, suggerimenti, contributi da parte dei partecipanti sono presenti nell'allegato C- trascrizione dell'assemblea).**

La parola al Presidente Amore Salvatore che invita i soci a formulare il voto di consenso per il primo e il secondo punto all'ordine del giorno, attraverso la chat presente in zoom con la dicitura: "approvo" per averne tracciabilità (**chat di votazione che si allega -al presente verbale -allegato B).**

L'Assemblea approva all'unanimità il punto 1 :il bilancio relativo all'anno 2020 e il punto 2 :le modifiche Statutarie argomentate e discusse in seduta.

3 Dimissioni dell'attuale Consiglio Direttivo; rinnovo del Consiglio Direttivo (quinquennio 2020 - 2025):

Il presidente Amore Salvatore, sulla base delle indicazioni contenute al punto 3 del verbale di Assemblea n.18 del 24 Ottobre 2020, in cui, su richiesta di alcuni soci, si chiedeva che il Consiglio direttivo fosse rappresentato da membri della Sicilia Occidentale, e che la presa in carico di tale richiesta e il reclutamento degli altri 2 membri avrebbe avuto seguito durante la ordinaria assemblea dei soci del 2021, risottopone in seduta odierna, all'assemblea quale deve essere la procedura: il Consiglio Direttivo in carica composto in data odierna da 4 consiglieri si presenta in toto dimissionario e ripropone le stesse candidature per il proseguo del quinquennio 2020 /2025 dall'assemblea, insieme ai due nuovi membri candidati, Trusso Sfrazzetto Giuseppe e Cucinella Gloria.

Viene chiarito dal presidente, che originariamente nella seduta del 24 Ottobre 2020 per il quinquennio (2020/2025) la composizione dei candidati eletti a Consiglieri era di 5: Amore Salvatore, Catania Massimo, Veca Maria Donata, Scrofani Giovanni e Di Pietro Elvira (nuovi eletti), ma sopraggiunto il decesso della consigliera Veca Maria Donata, la quale non è riuscita ufficialmente ad insediarsi per questo secondo mandato, la composizione attuale del consiglio direttivo è costituita da 4 consiglieri e passerà a 6 consiglieri, così come previsto dallo statuto.

Si chiede pertanto all'adunanza di esprimere il proprio voto nella chat di zoom, per questo terzo punto all'O.del.G. attraverso due votazioni: :nella prima si chiede di accettare le dimissioni dei 4 Consiglieri in carica, scrivendo "accettiamo dimissioni in chat", nella seconda votazione si chiede di scrivere "si approva il nuovo consiglio". L'Assemblea accetta all'unanimità le dimissioni del Consiglio Direttivo e approva la nuova composizione del Consiglio direttivo formata da Amore Salvatore, Catania Massimo, Scrofani Giovanni, Di Pietro Elvira, Trusso Sfrazzetto Giuseppe e Cucinella Gloria (**allegato B e allegato C al presente verbale).**

4 .Varie ed eventuali:

Viene presa in carico durante l'assemblea la proposta del socio Ferrara Antonello di conferire la nomina di socia onoraria di Afn Sicilia all'uscente presidente del Movimento dei Focolari "Emmaus" Maria Voce; la richiesta verrà presa in considerazione dal nuovo consiglio direttivo.



AZIONE PER FAMIGLIE NUOVE - SICILIA

Iscritta al Registro Regionale delle Associazioni di solidarietà familiare
(art. 16 l.r. 10/2003)

Associazione di Solidarietà Familiare e Sociale

Esauriti gli argomenti il presidente dichiara conclusa **alle ore 18,00** l'Assemblea.

Il Presidente
Salvatore Amore

Ass. Azione per Famiglie Nuove - Sicilia
Iscritta al Registro Regionale delle
Associazioni di solidarietà familiare
(art. 16 l.r. 10/2003)
Via Polveriera, 60 - 95030 Mascalucia

Il Vice presidente
Giovanni Scrofani



Agenzia delle Entrate

Direzione Provinciale di Ragusa

Registrato a Ragusa il 24/5/2021

N. 658 Serie 3

Esatti Euro 1770 ESENT

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale



“AZIONE PER FAMIGLIE NUOVE – SICILIA APS” STATUTO

• Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita l'Associazione di Solidarietà Familiare e Sociale, denominata **“AZIONE PER FAMIGLIE NUOVE – SICILIA APS”** (A.F.N. – SICILIA APS) con sede legale in Mascalucia (CT), via Polveriera n. 60 e sede amministrativa in Mascalucia (CT), via Polveriera n. 60. L'associazione, possedendone i requisiti prescritti, è costituita e organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale ai sensi dell'articolo 35 e seguenti del d. Lgs 3 Luglio 2017 n.117. L'utilizzo nella denominazione, dell'acronimo APS è subordinato all'iscrizione nel RUNTS ai sensi dello stesso articolo 35 e seguenti del d. Lgs 3 Luglio 2017 n.117.

• Art. 2 SCOPO E FINALITA'

L'associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

I proventi derivanti dalla propria attività non possono in nessun caso essere divisi fra gli associati anche in forme indirette. Essa opera nel mondo della famiglia e, attraverso molteplici attività di carattere sociale, civile, culturale, artistico, di ricerca etica e spirituale, intende formare singoli individui e famiglie, responsabili del loro impegno in campo sociale e civile, procreativo ed educativo, solidali ed aperte alle necessità degli altri, in una prospettiva di fratellanza mondiale. Promuove a tal fine una “cultura del dare” finalizzata alla crescita di una mentalità di pace, mondialità, condivisione delle ricchezze culturali, materiali e spirituali. Nel rispetto dell'identità di ogni singola persona e a prescindere dalla categoria sociale e generazionale, di ideologia politica, razza, religione, promuove la realizzazione di un'unica grande “famiglia umana” mondiale. Sostiene ed attua ogni singolo progetto od attività volto a dare sempre maggiore consapevolezza che ogni famiglia unita è una insostituibile risorsa della nostra società, dentro e fuori dalle mura domestiche. Consapevole della centralità della famiglia per il futuro dell'umanità, ne sottolinea e valorizza il ruolo di: autentico ed imprescindibile soggetto economico, garante del ricambio generazionale, spazio per l'accoglienza e la solidarietà, prima scuola etica e formativa per ogni uomo, punto di riferimento nelle scelte ambientali ed abitative, luogo dove viene accolta la vita, fulcro di ogni prevenzione e riabilitazione, ammortizzatore sociale, centro di crescita e scambio intergenerazionale, strumento di pace e di diffusione del positivo, erogatrice di servizi alla persona, azienda che produce “capitale umano”. Per conseguire le finalità associative l'A.F.N.- SICILIA APS promuove, organizza, attua e sostiene le più varie attività, manifestazioni, iniziative di interesse generale, tra quelle enunciate dall'articolo 5, comma 1 del codice del Terzo settore (D. lgs 3 luglio 2017, n. 117) e in modo particolare quelle enunciate alle lettere:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si indicano tra le attività promosse dall'associazione:

- La formazione inerente a contenuti ed aspetti della vita familiare quali: il divenire ed il consolidarsi del rapporto di coppia, procreazione responsabile, bioetica, educazione dei figli, sostegno a singoli o famiglie in difficoltà, inserimento ed apporto della famiglia alla vita civile e sociale, rapporto tra le generazioni;
- Centri di formazione ove famiglie di diverse condizioni sociali, razze e culture possano trascorrere un periodo di tempo e fare una esperienza di vita secondo gli scopi dell'associazione;
- Centri di formazione per mediatori, consulenti famigliari, educatori;
- Azioni in favore di famiglie in necessità per cause morali o materiali, di minori in difficoltà, di persone anziane, malate, emarginate, di sostegno a maternità difficili;
- Iniziative volte a valorizzare, sostenere e diffondere l'accoglienza di minori e di Adulti in difficoltà;
- Scambio di esperienze, conoscenze, beni e competenze, anche a livello internazionale;
- Iniziative per favorire scambi culturali/artistici anche con persone e popoli di altra nazionalità;
- Incontri, conferenze, seminari di studio, scuole, convegni, congressi anche a livello internazionale, corsi di formazione e di aggiornamento;
- Ricerche, studi, pubblicazioni di vario genere, audiovisivi;
- Attività musicali, teatrali, arti figurative, spettacoli, cineforum, mostre;
- Attività sportive e ricreative, sottoscrizioni a premi, feste, gite, soggiorni, visite guidate, iniziative ecologiche;
- Percorsi di formazione all'uso di strumenti e mezzi informatici, internet e posta elettronica per le comunicazioni ed i collegamenti tra i membri, per il conseguimento degli scopi associativi. L'associazione inoltre, sempre in funzione dello spirito e delle finalità proprie, intende:
- promuovere la costituzione di analoghe associazioni che fanno propri i fini e lo spirito dell'associazione con cui cooperare per la realizzazione di progetti comuni;
- collaborare e promuovere attività comuni con altre Associazioni o gruppi, Enti ed Amministrazioni pubbliche e private, nazionali ed internazionali, civili e religiose, partecipando anche in qualità di membro alle loro organizzazioni e/o attività;
- concorrere a sensibilizzare l'opinione pubblica sulle problematiche inerenti la famiglia, attraverso le più varie azioni;
- promuovere interventi in campo normativo per concorrere all'impostazione di adeguate politiche familiari.

Tutte le attività sono svolte dall'associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti, di prestazioni di lavoro autonomo, di professionisti, enti e organismi specializzati, società ed istituti universitari e di ricerca, anche mediante appositi accordi e convenzioni, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 36 comma 1 del d. Lgs 3 Luglio 2017 n.117.

• **Art. 3 PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE**

L'Associazione, per il funzionamento e lo svolgimento della sua attività, trae le risorse economiche da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali;
- d) contributi dell'Unione Europea, di enti, organismi o istituzioni pubblici e private, nazionali ed internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazione;

j) eventuali avanzi di gestione;

k) attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo

L'accettazione di contributi o elargizioni di particolare entità od importanza, o gravate da condizioni, è subordinata a delibera del Consiglio Direttivo. Eventuali avanzi di gestione saranno obbligatoriamente reinvestiti a favore di attività statutariamente previste.

L'associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate può essere utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art.45 c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 secondo quanto previsto dall'art.9 del d.Lgs del 3 luglio 2017 n. 117.

• **Art. 4 BILANCIO SOCIALE E DI ESERCIZIO**

L'esercizio sociale è coincidente con l'anno solare.

Il Consiglio Direttivo predispone ed approva entro il 30/04 di ciascun anno la bozza di bilancio di esercizio dell'esercizio conclusosi il 31/12 dell'anno precedente, da sottoporre all'assemblea degli associati entro il 31/05 per la definitiva approvazione.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal consiglio direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il consiglio direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale da sottoporre all'assemblea degli associati entro il 31/05 per la definitiva approvazione.

• **Art. 5 ASSOCIATI, LORO DIRITTI E DOVERI**

Sono SOCI ORDINARI tutti coloro i quali accettano di fare parte dell'Associazione a titolo gratuito volontario, versano la quota associativa di ammissione e le quote annuali, se deliberate dal Consiglio Direttivo;

Sono SOCI ONORARI coloro (personalità ed individui) i quali nella quotidianità della vita comune si sono distinti particolarmente nei campi e nelle attività sostenute dall'associazione secondo lo statuto.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Ogni associato, purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote annuali, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'associazione. Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

Sono AGGREGATI o COOPERATORI coloro i quali, pur condividendo in tutto o in parte gli ideali ai quali si ispira l'Associazione, non partecipando direttamente all'attività associativa come soci, ma indirettamente tramite le sue attività, desiderano in qualche modo far parte della Associazione, ne simpatizzano per i fini e lo spirito che la anima, la sostengono, offrono aiuti, ospitalità od altro per i suoi membri, le sue opere e le sue finalità. Nelle riunioni assembleari possono intervenire, su

delibera del Consiglio Direttivo, come uditori ma non come votanti né come portatori di delega. Per tali membri non è prevista alcuna quota associativa.

Le quote associative, i contributi, le elargizioni liberali, donazioni o quant'altro erogato a favore dell'Associazione, non possono essere oggetto di restituzione.

Tutti i soci che partecipano all'attività associativa hanno in modo paritario uguali diritti e doveri. L'adesione comporta l'obbligo di osservare lo statuto, le deliberazioni degli organi statutari, ed in generale, di adempiere a tutti gli obblighi che la qualità di associato comporta; hanno diritto al rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'associazione su delibera del Consiglio Direttivo, nei limiti stabiliti dall'organizzazione stessa ed agendo con il criterio della correttezza ed onestà. Il socio che contravviene a tali doveri può essere escluso dall'associazione su delibera del Consiglio Direttivo, dopo avere ascoltato le giustificazioni della persona.

Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede sociale entro 60 giorni dalla richiesta. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire con le seguenti modalità: possibilità di visionare i libri e la documentazione sotto la supervisione di un membro del Consiglio Direttivo.

• **Art. 6 RECESSO ED ESCLUSIONE DALL'ASSOCIAZIONE**

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione. La facoltà di recesso, redatta in forma scritta al Consiglio Direttivo, può essere esercitata in qualsiasi momento. L'esclusione di un socio può avvenire per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo, violazione delle norme statutarie o per altri gravi motivi ed è deliberata con le motivazioni dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta, che ne riferisce all'Assemblea alla prima riunione utile. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante lettera raccomandata inviata al presidente dell'associazione. Il recesso, l'esclusione o comunque la cessazione di appartenenza all'Associazione, anche per causa di morte, non comporta mai la restituzione dei contributi e quant'altro erogato, che restano in ogni caso acquisiti all'Associazione.

• **Art. 7 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Sono organi dell'Associazione:

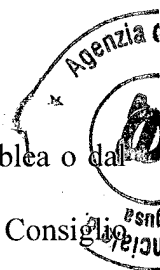
- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice-Presidente;
- Il Collegio sindacale o Organo di Controllo, qualora richiesto e deliberato dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo, o comunque previsto dalla normativa vigente.
- Il Revisore legale dei conti, qualora richiesto e deliberato dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo, o comunque previsto dalla normativa vigente.

• **Art. 8 ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'Assemblea dei soci è costituita dai soci con diritto di voto; ogni socio ha diritto ad un solo voto e non può rappresentare, per delega, più di due associati. La delega deve essere scritta e può essere conferita soltanto ad altro associato con diritto di voto. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo (o da chi lo sostituisce a norma dell'art. 10) una volta all'anno entro il 30 maggio per l'approvazione del bilancio. L'Assemblea deve inoltre essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati in regola con il versamento delle quote associative. L'Assemblea è convocata mediante affissione di avviso pubblico presso la sede, o tramite lettera, e-mail, fax, pubblicazione su quotidiano o altra modalità decisa dall'Assemblea. Tale convocazione deve pervenire almeno dieci giorni prima della data stabilita e contenere l'indicazione del giorno, ora, luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea ordinaria dei soci:

- stabilisce il numero e nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;



nomina e revoca i membri del Collegio dei Revisori dei conti e/o del Revisore legale dei conti qualora previsto;
 delibera sull'approvazione del bilancio e sulla destinazione degli eventuali avanzi di gestione, tra le finalità previste all'art.2;
 approvare l'eventuale regolamento interno e l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'associazione;
 delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

delibera su fatti, argomenti e modalità gestionali dell'Associazione che il Presidente o il Consiglio Direttivo, o almeno un quinto degli associati, ritiene opportuno sottoporre al suo esame;

L'Assemblea straordinaria dei soci:

delibera sulle modifiche da apportare all'atto costitutivo e allo statuto;
 delibera sulle azioni di responsabilità verso gli amministratori per fatti da loro compiuti;
 delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, sulla nomina e sui poteri da attribuire al liquidatore e sulla destinazione dei beni della stessa, fermo restando l'obbligo di devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo a fini sociali.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza, anche con strumenti di comunicazione a distanza in collegamento audio e video a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, in proprio o in delega. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio, in quelle che riguardano i loro interessi o a loro riconducibili e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, è esclusa la possibilità di delega ed occorre la presenza di almeno la metà degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei votanti; mentre per lo scioglimento dell'associazione è necessaria la presenza di tre quarti degli associati. In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria che delibererà lo scioglimento, designerà il liquidatore, ne determinerà i poteri e stabilirà la destinazione del patrimonio residuo dell'Associazione nei limiti di cui all'ultimo comma dell'art. 3 del presente statuto. In nessun caso il patrimonio sociale potrà essere distribuito tra gli associati ma dovrà essere destinato dalla stessa Assemblea ad altri enti od associazioni che hanno finalità morali o spirituali analoghe.

• Art. 9 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque e un massimo di quindici membri, scelti fra gli associati; si rinnova ogni cinque anni, e i suoi componenti possono essere rieletti e in qualsiasi momento revocati per giusta causa dall'Assemblea. Il Consiglio ha il potere di compiere tutti gli atti necessari per l'attuazione degli scopi dello statuto e delle delibere dell'Assemblea, di curare l'amministrazione ordinaria e straordinaria (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'assemblea se non espressamente demandati all'Assemblea, e di procedere ad ogni altra attività od operazione diretta ed indiretta per il raggiungimento dei fini associativi.

In particolare il Consiglio Direttivo provvede a:

- eleggere tra i propri membri il Presidente, che assume anche la carica di Presidente dell'Associazione, ed il Vice-Presidente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento temporaneo;

- definire la quota di iscrizione per la diversa tipologia dei soci;
- definire gli indirizzi operativi e deliberare i programmi di attività dell'Associazione;
- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, documentando il carattere secondario e strumentale delle stesse;
- convocare l'Assemblea dei soci;
- decidere in ordine all'acquisizione di beni, lasciti, contributi erogati o disposti a favore dell'Associazione come previsto all'art.3, 4 e 6;
- deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci o eventuale esclusione degli stessi motivandone il rigetto;
- redigere il bilancio al 31 dicembre di ogni anno e di sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile successivo, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- assumere il personale dipendente e fissarne la retribuzione;
- deliberare ed assegnare incarichi, stilare contratti, per lo svolgimento di attività professionali e non, ad associati o soggetti esterni all'Associazione; sottoscrivere convenzioni con altre organizzazioni di volontariato ed enti definendone le modalità di attuazione.
- delegare proprie attribuzioni al Presidente, al Vice-Presidente ed eventualmente ad altri componenti il Consiglio Direttivo determinandone i limiti. Può conferire procure speciali ad associati o a terzi esterni per incarichi specifici di ordinaria amministrazione;
- esprimere parere su ogni altra questione sottoposta al suo esame dal Presidente;

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e ogni qualvolta gliene venga fatta richiesta da uno dei componenti. È convocato mediante lettera o email contenente l'ordine del giorno, inviati un giorno prima di quello fissato per l'adunanza.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o da chi lo sostituisce a norma dell'art.10.

Le delibere del Consiglio Direttivo sono validamente adottate a maggioranza assoluta, con la presenza, anche con strumenti di comunicazione a distanza in collegamento video, della maggioranza dei componenti in carica; in caso di parità prevale il voto del Presidente o da chi lo sostituisce a norma dell'art.10. Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare o siano soggetti a impedimento definitivo uno o più amministratori (compreso il Presidente), il Consiglio può procedere alla surroga con il primo tra i non eletti e nomina pro-tempore fino alla delibera della prossima Assemblea dei soci. L'adunanza del consiglio direttivo è presieduta dal presidente o, in sua assenza, dal vice presidente; in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano. In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un segretario, il quale redige il verbale.

Il consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- il presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

Per la carica di Presidente e per tutte le cariche del Consiglio non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'assemblea.

La rappresentanza dell'associazione spetta al presidente.

• **Art. 10 PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE**

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche il Presidente dell'Associazione, dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. La rappresentanza legale dell'Associazione è conferita al Presidente e al Vice-Presidente in caso di assenza del Presidente. Tali cariche per i fini proposti dalla stessa associazione è preferibile che siano di sesso diverso e possibilmente coniugati; in tutti gli effetti in caso di assenza o impedimento temporaneo, la funzione di Presidente viene assunta dal Vice-Presidente, ovvero in assenza o impedimento temporaneo di quest'ultimo, dal membro più anziano. Il Presidente ha facoltà di delegare la firma ad altri membri del Consiglio Direttivo, per determinati atti. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali; egli sovrintende ed è il garante dell'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio.

• **Art. 11 COLLEGIO SINDACALE O ORGANO DI CONTROLLO**

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo nonocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile.

Ai membri dell'organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.

• **Art. 12 ORGANO DI REVISIONE**

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

• **Art. 13 NORME DI RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto nello Statuto si rinvia al Codice Civile, Libro 1°, Titolo II, Capo II, alle relative norme di attuazione, alla Legge n.383 del 7 Dicembre 2000 e le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il d. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e alle leggi vigenti in materia.

• **Art. 14 CONSORZI/COORDINAMENTI**

L'Associazione, al fine di assicurare il più completo conseguimento dei compiti statuari, può consorziarsi/riunirsi in coordinamento con altre associazioni della zona che operano nel medesimo ambito.

Resta inteso che le disposizioni del presente statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione/migrazione dell'associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successive provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.